

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4457 del 23/09/2020
Oggetto	OGGETTO:L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE ÷ COMUNE: PIACENZA (PC) ÷ CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE ÷ USO: OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA A TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE ÷ POSA DI TUBAZIONE PER SCARICO AGGOTTAMENTO ACQUE PIOVANE ÷ CONCESSIONARIO: CASAROLI DANIELE & C. SNC - SISTEB: PC19T0061 ÷ SINADOC: 21259/19.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4592 del 23/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE:
PIACENZA (PC) – CORSO D'ACQUA: TORRENTE NURE – USO:
OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE PER ACCESSO MEDIANTE RAMPA A
TERRENI INTERCLUSI DA ARGINE – POSA DI TUBAZIONE PER SCARICO
AGGOTTAMENTO ACQUE PIOVANE – CONCESSIONARIO: CASAROLI
DANIELE & C. SNC - SISTEB: PC19T0061 – SINADOC: 21259/19.**

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”,
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”,
- la Legge 7/8/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”,
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,

- la LR. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 con la quale è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n° 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e demanio idrico;

VISTE:

- la domanda acquisita al protocollo ARPAE n°103835 del 02/07/2019 con la quale la società CASAROLI DANIELE e C. s.n.c. - C.F./ P.Iva 01115280339 - con sede legale in comune di Piacenza (PC) 29122, via Voltone Decca di Roncaglia, 31, ha chiesto di poter realizzare una rampa di accesso sull’argine maestro del torrente Nure (sponda sinistra) e la posa di una tubazione “a cavaliere” dell’argine per consentire lo scarico da aggettamento delle acque piovane, in località Voltone Decca in comune di Piacenza.

- la successiva nota acquisita al protocollo ARPAE n°128516 del 19/08/2019, con la quale la medesima CASAROLI DANIELE e C. s.n.c., ha trasmesso documentazione integrativa relativamente alle caratteristiche dei manufatti richiesti.

PRESO ATTO CHE l’istanza è stata presentata al fine di consentire, tramite il transito sulla sommità arginale, l’accesso ai propri terreni interclusi dall’argine stesso;

PRESO ATTO altresì:

- della pubblicazione ai sensi della L.R. n 7/2004 dell’area in oggetto, avvenuta in data

16/10/2019 sul BURERT (parte seconda) n° 327, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge, non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- delle note assunte al protocollo ARPAE con n°106278 in data 23/07/2020 con la quale A.I.Po – Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ha espresso, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole in riferimento alle richieste di realizzazione e utilizzo della rampa di accesso all'argine e alla posa della tubazione a per aggettamento del piazzale, formulando, per entrambi gli aspetti, prescrizioni al rilascio della concessione in oggetto che vengono riportate nell'allegato Disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

- della nota assunta al protocollo ARPAE n°143744 in data 18/09/2019 con la quale il Comune di Piacenza, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole al rilascio di concessione per realizzazione di rampa carrabile e posa di tubazione di scarico acqua piovana, formulando prescrizioni al rilascio della concessione in oggetto che vengono riportate nell'allegato Disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente Atto;

PRECISATO che la presente concessione viene rilasciata per la sola occupazione stabile (mediante rampa di accesso all'argine maestro e posa di tubazione a cavaliere per scarico di acque piovane) di una porzione di area demaniale e che l'uso della sommità arginale viene consentito nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Idraulica;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto a versare i seguenti importi:

- in data 29/06/2019 euro 75,00 per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza mediante versamento su conto corrente postale n° 2303402 intestato a Regione Emilia Romagna Servizio tecnico affluenti Po Piacenza;

- in data 10/09/2020 euro 219,17 a titolo di canone relativo all'annualità 2020 mediante

bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna - Emilia Ovest;

- in data 10/09/2020 euro 250,00 a titolo di deposito cauzionale, mediante bonifico bancario intestato alla “Regione Emilia Romagna – Presidente Giunta regionale”, ai sensi dell’art. 20 comma 11, della L.R. n° 7/2004 s.m.i.;

DATO ALTRESI’ ATTO che il richiedente, con nota acquisita al prot. ARPAE n° 131635 del 15/09/2020, ha fatto pervenire il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è assoggettata la presente concessione, debitamente firmato e sottoscritto per accettazione in data 04/09/2020;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

RESO NOTO CHE:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO CHE, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione

del presente provvedimento amministrativo,

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

a) di rilasciare, ai sensi della L.R. n° 7/2004 s.m.i., alla società CASAROLI DANIELE e C. s.n.c. - C.F./ P.Iva 01115280339 - con sede legale in comune di Piacenza (PC) 29122, via Voltone Decca di Roncaglia, 31, la concessione per l'occupazione dei terreni demaniali (come da planimetria allegata alla presente), su cui insistono la rampa di risalita all'argine maestro del torrente Nure e la tubazione di scarico, in attraversamento arginale, per derivazione delle acque di ristagno del piazzale di manovra della proprietà come meglio di seguito specificate :

1. rampa loc. argine sinistro torrente Nure in loc. Roncaglia via Voltone Decca particelle:Fg. 33 Particelle 1187/p e 1311/p, fronte particelle demaniali Fg. 33 Particella 1310 e 1307, del comune di Piacenza (PC) utilizzata come accesso alla sommità arginale per il raggiungimento di propri terreni interclusi dall'argine medesimo;

2.attraversamento a cavaliere di una condotta irrigua in polietilene del diametro di mm 125, della lunghezza di circa 20 m e posata in appoggio alla sommità arginale (coord_UTMWGS84 E:562579, N:4987536) con ricoprimento della tubazione lungo tutto il profilo arginale con terreno vegetale dello spessore minimo di 50 cm e ubicata in fronte al mappale 1167 del Fg. 33 e attraversante i mappali demaniali 1314 e 1313 del Foglio 33 del NCT del Comune di Piacenza necessaria per la derivazione delle acque di ristagno del piazzale di proprietà, posto a quota inferiore rispetto alla sommità arginale;

b) di stabilire che :

- la concessione è **valida per anni 6 a partire dalla data di adozione del presente atto**;
- il canone per il corrente anno 2020 è determinato in euro **€ 219,17**;
- tale importo è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai

sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

c) di approvare il *Disciplinare di concessione* allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/09/2020;

d) di *prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DA' ATTO CHE

1) l'uso (transito) della sommità arginale potrà avvenire unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni impartite dall'Autorità Idraulica rinvenibili nel parere allegato al Disciplinare di cui alla precedente lettera c);

2) la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;

3) la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

4) per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;

5) la presente determinazione dirigenziale e relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

6) il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del DPR 26/04/86 risulta inferiore ad euro 200;

RENDERE INFINE NOTO CHE:

- 1) si provvederà a notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- 2) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente concessione si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 3) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
- 4) avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del d Lgs n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del RD n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

Dott.ssa Adalgisa Torselli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione cod. proc. SISTEB: PC19T0061 a favore dell'Azienda CASAROLI DANIELE e C. s.n.c. – C.F./ P.Iva 01115280339 - con sede legale in comune di Piacenza (PC) 29122, via Voltone Decca di Roncaglia, 31, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e s.m. e i..

Art. 1 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto come da elaborato planimetrico allegato:

1 . L'occupazione di porzione di area demaniale in sponda sinistra del Torrente Nure in località Roncaglia in comune di Piacenza, per uso come rampa di accesso, mediante transito su sommità arginale, al fine di rendere autonomo l'accesso al proprietario frontista (sig. Ghidini) conduttore dei terreni agricoli, altrimenti dipendente dal solo passaggio attraverso la proprietà Casaroli, identificata come:

Rampa loc. argine sinistro torrente Nure in loc. Roncaglia via Voltone Decca particelle: fg. 33 particelle 1187/p e 1311/p, fronte particelle demaniali fg. 33 particella 1310 e 1307, del comune di Piacenza (PC);

2. l'attraversamento a cavaliere di una condotta irrigua in polietilene del diametro di mm 125, della lunghezza di circa 20 m e posata in appoggio alla sommità arginale (coord_UTMWGS84 E:562579, N:4987536) con ricoprimento della tubazione lungo tutto il profilo arginale con terreno vegetale dello spessore minimo di 50 cm e ubicata in fronte al mappale 1167 del fg. 33 e attraversante i mappali demaniali 1314 e 1313 del foglio 33 del NCT del Comune di Piacenza.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata di sei anni. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa

richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, alla cessazione dell'occupazione ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione Concedente.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che Agenzia Interregionale per il fiume Po dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze. In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel Concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dal Servizio concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento. Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione: la destinazione d'uso diversa da quella concessa; il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del Disciplinare; la sub concessione a terzi; mancato pagamento di due annualità di canone.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

- 1) La concessione è subordinata al pagamento del canone annuale quantificato per il 2020 in € 219,17 canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015;
- 2) A partire dal 2021 il canone annuo deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;

- 3) L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 L.R. n.7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 ed è pari a € **250,00**. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
- 4) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda all'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

- 1) La concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
- 2) Il Concessionario è costituito Custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di

soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

3) Fanno comunque carico al Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :

- la salvaguardia delle opere idrauliche del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone.

4) E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle condizioni contenute nei pareri idraulici di dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, assunti con prot. ARPAE n°106278 del 23/07/2020 e che richiama i precedenti pareri con prot. ARPAE n. 7411 e 7412 del 08/05/2018. Di seguito vengono riportate le relative prescrizioni:

RAMPA ARGINALE:

1. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree oggetto;
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto in esame laddove non formalmente

autorizzata;

3. I lavori di esecuzione della rampa, arginale, delle dimensioni pari dovranno eseguirsi a regola d'arte senza arrecare alcun nocumento e/o pregiudizio alle opere idrauliche ivi ricadenti e rispettando le seguenti fasi operative:

a. Scotico del manto erboso delle aree di scarpata arginale e aree di banca interessate dall'ampliamento;

b. Esecuzione di adeguate gradonature al fine dell'idoneo ammorsamento della nuova parte strutturale al manufatto esistente;

c. Realizzazione del riempimento attraverso stesura per strati successivi di materiale limo-terroso di idonee caratteristiche fisico- meccaniche (classe A4 ÷ A6) opportunamente compattato attraverso rullatura per strati successivi non superiore a cm 50. Nella fattispecie, ad ultimazione dei lavori dovranno essere forniti allo scrivente i certificati di idoneità dei materiali impiegati;

d. Seminagione delle scarpate e cigli arginali con miscuglio di sementi prative tipo loietto;

5. Considerato che la rampa medesima andrà ad intersecare la strada comunale di via Voltone Decca, si prescrive, prima della realizzazione della medesima, di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza degli Enti territoriali all'uopo preposti;

6. E' fatta prescrizione che il transito arginale avvenga con automezzi la cui portata, a pieno carico, non ecceda le 30 tonn.;

7. La pista di sommità verrà consegnata all'eventuale soggetto concessionario, previo verbale di Stato e Consistenza dell'opera idraulica;

8. Resta inteso che ogni qualvolta vengano riscontrati danneggiamenti/scompaginamenti alla struttura arginale, i soggetti richiedenti, a loro complete cure e spese, dovranno prontamente intervenire, pena la revoca della Concessione, per riportare l'opera idraulica

al pristino stato di integrità strutturale dell'opera.

TUBAZIONE DI SCARICO:

1. L'utilizzo è accordato nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano le aree oggetto;
2. Nessuna modifica potrà essere apportata al progetto in esame laddove non formalmente autorizzata;
3. L'attraversamento dovrà avvenire a cavaliere del corpo arginale con profondità per lo scavo di posa non superiore a cm 10,00 rispetto alle quote attuali;
4. La tubazione posta su scarpata golenale dovrà, pena la revoca del presente parere, prolungarsi sino alla distanza di 4 metri dall'unghia arginale e la cui estremità dovrà essere posta in adeguato vano pozzetto in cls di dissipazione, al fine di evitare fenomeni di erosione alle scarpate arginali;
5. Dovrà garantirsi un ricoprimento della tubazione, lungo tutto il perimetro di profilo arginale, con terreno vegetale dello spessore minimo di cm 50 rispetto alla generatrice superiore della tubazione. In sommità arginale, al fine di ripristinare lo status originario della locale pista di sommità, andrà consequenzialmente aggiunto, un idoneo strato di materiale lapideo di sottofondo;
6. Rispettivamente a "monte" e a "valle" dell'attraversamento, sia in sommità che in scarpata, dovrà operarsi un raccordo con la sagoma esistente, rastremato verso una pendenza non superiore al 10%;
7. Il Richiedente, al fine di rilevare eventuali perdite idriche che in condotta forzata potrebbero ingenerare potenziali erosioni al manufatto arginale, durante il periodo di esercizio della tubazione stessa, è tenuta a monitorare costantemente la struttura arginale interessata dall'attraversamento. Nella fattispecie, ove si dovessero rinvenire eventuali perdite idriche, il Richiedente è tenuto ad avvisare immediatamente l'A.I.Po Ufficio di Piacenza il quale provvederà ad impartire alla Ditta medesima tutte le disposizioni atte al

ripristino, ritenute più opportune, al fine di garantire il mantenimento in essere delle condizioni di sicurezza idraulica;

8. il Richiedente dovrà garantire, a proprie cure e spese, il mantenimento della ricopertura sulla generatrice superiore della tubazione medesima. Pertanto, ogni qualvolta dovessero rinvenirsi erosioni, budri o scompaginamenti, in prossimità dell'attraversamento, la Ditta è tenuta prontamente a ripristinare, con ricariche di materiale litoide/terroso, l'officiosità e la funzionalità del manufatto idraulico sino al raggiungimento degli standard tecnici di sicurezza qui imposti.

È in carico alla richiedente Società la responsabilità in materia di sicurezza in fase di realizzazione degli interventi citati.

Art. 8 - Prescrizioni di ordine paesaggistico/ambientale

Il Comune di Piacenza con nota assunta al prot. ARP AE n.143744 del 18/09/2019, ha comunicato l'esito positivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- venga rispettato quanto previsto dalle relative norme di PSC e PTCP vigenti.

Art. 9 - Modalità di trattamento dei dati

Ai sensi della D.Lgs.196/2003 si evidenzia che i dati trasmessi dal Concessionario saranno trattati, con l'ausilio di mezzi informatici, ai soli fini del procedimento concessorio.

Art. 10 - Decorrenza della validità del provvedimento

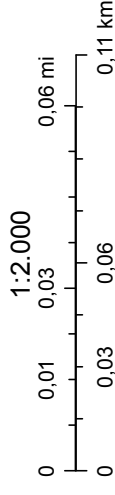
Il presente Disciplinare sarà approvato e quindi valido a seguito dell'adozione del provvedimento di concessione rilasciato da ARP AE.

Disciplinare sottoscritto in data da Casaroli Daniele (c.f.:CSRDNL55E26G535O) titolato alla firma degli atti della ditta CASAROLI DANIELE e C. s.n.c. – C.F./ P.Iva 01115280339 per presa ed accettazione delle condizioni e gli obblighi.

Mappa



6/8/2020, 16:18:34



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.